



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI
RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma)- tel.06121128545
RMIS11600E@istruzione.it - RMIS11600E@pec.istruzione.it
C.F. 93024610581 - Codice IPA ISE - Codice Unico Fatturazione UFP3KL

Circ. n. 031

Palestrina, 17 settembre 2025

A tutto il personale DOCENTE ed ATA
Ai genitori
Agli alunni
Al DSGA
Sito WEB

Oggetto: Disposizioni per il rispetto del divieto di fumo, nonché del divieto di possesso/introduzione/commercio di sostanze psicotrope vietate dall'ordinamento.

La Scuola ha il compito educare le studentesse e gli studenti ad assumere comportamenti e stili di vita finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

A tal proposito, si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni riportate nel D.L. 104/13 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 **È VIETATO:**

- fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i Plessi dell'Istituto;
- utilizzare sigarette elettroniche nei locali di tutti i plessi dell'Istituto. Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di pertinenza dell'Istituto.

Chiunque violi tale divieto, in base all'articolo 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni (divieto di fumo) e all'art. 51 della Legge n. 3/2003 (tutela dei non fumatori) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00.**

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, per cui il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando uno specifico modello.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sono perseguibili disciplinarmente, in base alle previsioni di legge e contrattuali vigenti.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sono perseguibili disciplinarmente, in base a quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo sono i docenti Responsabili di plesso, con i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare e verbalizzare le infrazioni;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione ai trasgressori e, ove minorenni, ai loro responsabili genitoriali;

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente e/o ai referenti, con la massima tempestività, eventuali episodi, debitamente circostanziati, di violazione delle presenti disposizioni.

Si informa, altresì, chiunque fosse sorpreso/a ad introdurre, possedere o a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze psicotrope vietate dall'attuale ordinamento¹, che si procederà con una tempestiva richiesta di intervento da parte delle Forze dell'Ordine, ai fini dell'immediata contestazione dell'illecito amministrativo e dell'eventuale reato, ferma restando l'inevitabile azione disciplinare da parte della scuola.

Queste disposizioni sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione all'Albo Online e nelle sezioni competenti del sito web scolastico. I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso e il Direttore SGA per i collaboratori scolastici dovranno vigilare affinché tutti i membri del personale si attengano a questa Direttiva, segnalando eventuali inadempimenti al Dirigente.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ester Corsi

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D. e norme ad esso connesse.*

¹ Art. 73, comma 1 D.P.R. 309/1990 “*chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000*”.